



DIREZIONE REGIONALE LAVORO  
AREA AFFARI GENERALI  
GR/08/05

Soggetti Promotori di tirocini

*Loro indirizzi email*

p.c. Area Decentrata “Centri per l’Impiego  
Lazio Nord”

Area Decentrata “Centri per l’Impiego  
Lazio Centro”

Area Decentrata “Centri per l’Impiego  
Lazio Sud”

Area Attuazione Interventi

Area Controllo, Rendicontazione  
e Contenzioso

Area Monitoraggio e Valutazione

*Loro indirizzi email*

**Oggetto:** PAR YEI Lazio Nuova Garanzia Giovani. Misura di Tirocinio extracurriculare: chiarimenti sul divieto di reiterazione e gestione dei casi.

*(rif: avviso pubblico Tirocini extracurricolari nel Lazio – Nuova Garanzia Giovani” determinazione G10294 del 09/08/2018).*

A seguito delle numerose richieste di chiarimento in relazione al tema del divieto di reiterazione dei tirocini in Garanzia Giovani, si forniscono le seguenti indicazioni.

Il divieto di reiterazione delle misure di Garanzia Giovani NON implica che un giovane non possa aderire una seconda volta volte al Programma. Piuttosto, sta a significare che un giovane già destinatario, in passato, di una misura in Garanzia Giovani e dei servizi correlati (es. Tirocini, Formazione, Accompagnamento al lavoro) non potrà fruire della stessa misura una seconda volta.

La finalità del divieto è quella di arginare il fenomeno di “reiterazione massiva” di alcune misure, in particolare del tirocinio, verificatosi nell’arco della prima fase di Garanzia Giovani. Tale casistica, rilevata puntualmente dai dati di monitoraggio regionale e nazionale, stante la limitatezza dei fondi disponibili, rischia di determinare una reale situazione di svantaggio nei confronti di altri giovani ancora in attesa di avviare la loro prima esperienza.



Pertanto, la Regione Lazio ha ritenuto opportuno adottare il divieto di reiterazione in modo da garantire quei giovani che non hanno ancora avuto modo di esperire le possibilità offerte dal programma. Ciò a dimostrazione che la finalità principale non è quella di penalizzare i destinatari, ma quella di utilizzare tutte le risorse disponibili a sostegno di interventi di qualità, evitando comportamenti opportunistici.

Ciò premesso, l'avviso "Tirocini extracurricolari nel Lazio – Nuova Garanzia Giovani" (ex determinazione G10294/2018)" specifica espressamente che i NEET che **abbiano già svolto un percorso** di tirocinio in Garanzia Giovani non potranno reiterare la stessa misura a valere sul medesimo programma. Si vuol intendere che una misura di tirocinio si è avviata e conclusa regolarmente secondo le tempistiche e le modalità illustrate dallo specifico progetto formativo individuale (PFI). Come accennato nelle faq, aggiornate di recente (febbraio 2019), possono esserci tre ordini di cause per l'interruzione:

- 1) Il tirocinio si interrompe prima della sua conclusione **per volontà del tirocinante**. In questo caso dovrà essere disposta l'immediata cancellazione del giovane dalla Garanzia Giovani per RIFIUTO O ABBANDONO DI POLITICA ATTIVA (stato "R" del Vademecum degli stati in Garanzia Giovani) e sul portale [simon.jobslazio.it](http://simon.jobslazio.it) lo **stato del giovane sarà "CONCLUSO"**. In questa eventualità il giovane NON potrà reiterare il tirocinio a seguito di eventuali ulteriori nuove adesioni al programma. Il soggetto promotore procede, se del caso, con l'immediata rendicontazione del percorso nel primo trimestre utile, SENZA attendere i 30 giorni consentiti per individuare un eventuale contratto di lavoro.
- 2) Il tirocinio si interrompe prima della sua conclusione, come prevista dal relativo PFI, **perché il soggetto ospitante** TRASFORMA il percorso formativo in rapporto di lavoro (documentato dalla contestuale comunicazione obbligatoria). Il soggetto promotore procede con l'immediata rendicontazione del percorso nel primo trimestre utile, SENZA attendere i 30 giorni successivi, e, nel caso di contratto di lavoro adeguato, conseguirà il rimborso per il risultato occupazionale raggiunto così come previsto al paragrafo 6 dell'avviso.
- 3) Il tirocinio si interrompe prima della sua conclusione per **volontà del soggetto ospitante** che non procede ad alcuna trasformazione del percorso formativo in contratto di lavoro. In questa eventualità possono presentarsi le seguenti casistiche:
  - a) alla data di interruzione determinata dal soggetto ospitante, il giovane che abbia svolto meno del 50% delle mensilità di tirocinio come previste dal PFI (ad. es. che abbia svolto solo due mesi sui sei previsti), ha diritto alla reiterazione della misura. Il giovane permane in stato "T – in trattamento", e sul portale [simon.jobslazio.it](http://simon.jobslazio.it) la **misura va lasciata in stato "ATTIVO"**. Nel caso in cui, durante la ricerca del nuovo tirocinio, il soggetto promotore riesca ad individuare in favore del giovane un contratto di lavoro **entro i 30 giorni** dalla data di interruzione del primo tirocinio, lo stesso soggetto potrà conseguire il rimborso per risultato occupazionale raggiunto (rif. paragrafo 6 dell'avviso approvato con DD10294/2018).



REGIONE  
LAZIO

- b) alla data di interruzione determinata dal soggetto ospitante, per il giovane che abbia svolto almeno il 50% delle mensilità come previste dal PFI (ad. es. che abbia svolto tre mesi sui sei previsti), il tirocinio verrà considerato come CONCLUSO. Qualora il soggetto promotore individui **entro i 30 giorni** successivi dalla data di interruzione del tirocinio un contratto di lavoro utile, lo stesso potrà conseguire il rimborso per risultato occupazionale raggiunto (rif. paragrafo 6 dell'avviso approvato con DD10294/2018).

Si confida che i chiarimenti sopra esposti favoriscano l'efficace gestione dei tirocini in Garanzia Giovani e i casi di interruzione che, si ribadisce, debbono essere correlati a motivazioni ed evenienze particolari, valutate attentamente dal soggetto promotore, sentite sempre le parti sottoscrittrici dei PFI. Si coglie l'occasione per ricordare che l'amministrazione, attraverso le consuete attività di controllo e monitoraggio, continua a vigilare sulla riuscita della misura, ad approfondire soprattutto le casistiche peculiari e, all'occorrenza, a sanzionare i comportamenti opportunistici (in conformità con quanto previsto anche dal protocollo stipulato in data 26 luglio 2018 tra Regione Lazio e Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Si chiede di diffondere la presente nota a tutti gli operatori coinvolti nell'attuazione dell'avviso Tirocini extracurricolari nel Lazio – Nuova Garanzia Giovani

Il funzionario  
Claudio Carrari

La Dirigente  
Ornella Guglielmino

Direttore  
Marco Noccioli